



**COMUNE DI
ALBAREDO PER SAN MARCO**
Provincia di Sondrio

Via San Marco, 24 – 23010 Albaredo per San Marco (So)
cod. fisc./p.i. 00105750145 tel. 0342-616288 fax 0342-602253
E-mail amministrazione@comune.albaredopersanmarco.so.it
PEC protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it

Albaredo per San Marco, 24.04.2020

ORDINANZA N. 4

MODIFICA ORDINANZA N. 3 DEL 16.04.2020 AVENTE AD OGGETTO “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DIVIETO DI COLTIVAZIONE DEGLI ORTI E DI PICCOLE ATTIVITÀ AGRICOLE NON PROFESSIONALI ESERCITATE DA PERSONE FISICHE FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA.”

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”;
- i successivi i Decreti Legge nn. 9/2020, 11/2020 e 19/2020, tutti relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 1.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO:

- delle disposizioni del D.P.C.M. 10.04.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” in vigore dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, disposizioni che cessano di far produrre effetti ai D.P.C.M del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;
- che in particolare l'art. 1 comma A di tale D.P.C.M. testualmente recita “**resta vietato lo spostamento verso le seconde case utilizzate per vacanza**”;

VISTE:

- le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e la n. 528 del 11 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;
- che sono presenti numerose seconde case con giardino annesso dove è possibile praticare la coltivazione di piccoli orti per autoconsumo procurando pertanto un notevole incremento degli spostamenti dalla propria abitazione principale, andando pertanto contro tutte le normative precedenti statuenti che la popolazione deve restare a casa per evitare il diffondersi del contagio epidemiologico;

RITENUTO di dover provvedere a modificare la propria ordinanza n. 3 del 16.04.2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:

ORDINA

per quanto sopra richiamato a tutela della salute pubblica in conformità alle disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020 art. 1 comma A:

- sono vietati fino al 3 maggio 2020 (compreso) gli spostamenti delle persone dalle rispettive attuali residenze/dimore per raggiungere altri luoghi al fine di attendere alla pratica della coltivazione degli orti e di piccole attività agricole non professionali;

- sono vietati altresì gli spostamenti da parte di chiunque per eseguire la pulizia delle aree non edificate presso le seconde case e, in ogni caso, presso aree diverse da quelle dell'attuale residenza/dimora;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Cav. Patrizio Del Nero

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i